

 COMUNE DI RIVA DEL GARDA Provincia di Trento	Determinazione
	n. 2022 - 69 di data 10/02/2022
	Pratica: DETRS202200079
	Pratica principale: OPK670 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 105 di data 30-03-2021

ID_PRATICA 
2 0 2 2 0 0 6 6 2 0

OGGETTO: REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO RIONE DEGASPERI - MATERNA, ELEMENTARE, PALESTRA SCOLASTICA - 1° lotto (CUP F84B13001030003 - CIG 60715777D6): AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE DI LATTONERIA ALLA DITTA VARANA SRL CON SEDE A POVEGLIANO VERONESE (VR)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione del responsabile del servizio di bilancio ufficio tecnico n 566 dd. 14/09/2020, i lavori di Realizzazione polo scolastico Rione Degasperri - materna, elementare, palestra scolastica - 1° lotto sono stati affidati all'ATI tra Mak Costruzioni srl con sede a Lavis (mandataria) e Costruzioni Debiasi srl con sede a Riva del Garda (mandante) per il corrispettivo di euro 150.000,00 per il compenso professionale per la progettazione esecutiva e per euro 5.729.249,45 per i lavori, che maggiorati degli oneri della sicurezza di euro 255.438,64 determinano un importo totale di euro 6.134.688,09 più IVA 10% pari 613.468,81 e quindi per complessivi euro 6.748.156,90.

In data 24 settembre 2020 è stato stipulato il contratto con la ditta Mak Costruzioni srl (mandataria) Registro contratti del Comune n. 21 dd. 24.09.2020 con ribasso del 26,559% e specifiche valutazioni tecniche (offerta tecnica).

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Opere Pubbliche dd. 26.08.2021, n. 578, è stato approvato ad ogni effetto il progetto esecutivo comprensivo della perizia suppletiva e di variante a firma dello studio Techplan srl di Trento depositata dall'ATI tra Mak Costruzioni srl e Costruzioni Debiasi srl già sottoscritta ed impegnativa per l'Impresa appaltatrice e il piano della sicurezza e coordinamento a firma di ITEA spa.

All'atto dell'offerta l'ATI tra Mak Costruzioni srl con sede a Lavis (mandataria) e Costruzioni Debiasi srl con sede a Riva del Garda (mandante) aveva indicato che intendeva subappaltare tra l'altro le opere da lattoniere rientranti nella categoria principale OG1.

Ai sensi dell'art. 9.3 del capitolato speciale d'appalto la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti secondo le modalità dell'art. 139 del D.P.P.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200079

1/4

11.5.2012, n. 9-84/Leg.

Vista l'istanza dd. 31/01/2022, acclarata al prot. n. 6154 dd. 09/02/2022, di pari data, presentata dall'ATI tra Mak Costruzioni srl e Costruzioni Debiasi srl - appaltatrice dei lavori, intesa ad ottenere l'autorizzazione al subappalto per le opere di lattoneria alla ditta VARANA SRL di Povegliano Veronese (VR) con allegato lo stralcio dell'elenco prezzi unitari del contratto d'appalto che intende subappaltare.

Considerato che, essendo il valore del contratto inferiore a euro 150.000,00, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, non è richiesta la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del D.Lgs. stesso.

Considerato che risultano rispettate tutte le condizioni per poter autorizzare il subappalto, ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016, dell'art. 138 del D.P.P. 9-84/2012 e dell'art. 42 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, e precisamente:

- l'impresa ha depositato copia autentica del contratto di subappalto;
- l'impresa indicata per il subappalto è iscritta alla C.C.I.A.A. per attività conformi alle opere da eseguire ed ha presentato dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
- l'impresa ha presentato dichiarazione di cui all'art. 80 (motivi di esclusione) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m. in merito all'assenza di ulteriori cause ostative all'affidamento di subappalti previste dalla normativa vigente;
- ai sensi dell'art. 91 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice antimafia) non necessita l'informazione antimafia, in quanto l'importo del subappalto è inferiore ad euro 150.000,00;
- è stata presentata la dichiarazione circa l'insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile.

Considerato che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ha inviato la validazione del POS del subappaltatore con nota dd.03/02/2022 acclarata al prot. n. 5968 dd. 08/02/2022.

Considerato che il Direttore dei Lavori ha dichiarato la congruità per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto per le opere di cui all'oggetto con propria nota dd. 10/02/2022 prot. n. 6212.

Visto l'art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Visto l'art. 26 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2.

Visto l'art. 42 della L.P. 10.9.1993, n. 26 e s.m..

Visti gli art. 83 comma 3 e art. 91 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Visto l'art. 138 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. dd. 11.5.2012, n. 9-84/Leg.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Giordani.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200079

2/4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

Opere pubbliche

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

DETERMINA

1. di autorizzare l'ATI tra Mak Costruzioni srl e Costruzioni Debiasi srl a subappaltare alla ditta VARANA SRL di Povegliano Veronese (VR), i lavori di lattoniere, di cui al contratto d'appalto dd. 24/09/2020, n. 6/Rep., a condizione che:
 - vengano praticati, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% e nel rispetto delle normative vigenti;
 - l'impresa subappaltatrice è soggetta agli obblighi previsti dall'art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 42 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, la categoria di iscrizione alla C.C.I.A.A. e gli importi dei subappalti;
 - l'impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - ai sensi ai sensi dell'art. 43 comma 10 lett. a) della L.P. 26/93, l'impresa aggiudicataria e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza;
 - l'impresa aggiudicataria dovrà curare il coordinamento delle imprese presenti sul cantiere per rendere compatibili tra loro e coerenti i piani di sicurezza;
 - l'impresa aggiudicataria e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi del subappaltatore nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
2. di comunicare la presente determinazione all'Impresa aggiudicataria, alla ditta subappaltatrice, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
3. di precisare che il presente atto, non comportando spese, è immediatamente esecutivo;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200079

3/4

4. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.

In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, ai fini esecutivi, viene stornata mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI

DELIBERE

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

documento redatto da DASSATTIMARTINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE
GIORDANI ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200079

4/4